

Adesso le sentenze favorevoli sono 21.

Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione di posizione in quota A della pensione.

Si spera, davvero vivamente, in un ravvedimento dell'INPDAP che, nel caso in esame, sta persistendo in un comportamento dettato unicamente da ragioni davvero insostenibili ed arroganti, in spregio alle "norme viventi" nell'ordinamento.

Vito Continella e Carmelo Carlino

2 novembre 2011

SENT. 1426/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

dott. Luigi IMPECIATI

nella pubblica udienza del 21 settembre 2011, con l'assistenza del segretario d'udienza sig. Roberto DESIDERI,

esaminati gli atti ed i documenti di causa,

preso atto il ricorrente è presente personalmente ma non rappresentato mentre la parte resistente non è comparsa,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **070431/PC** del registro di Segreteria promosso dal sig. **F. V.**, domiciliato in Viterbo, loc. La Quercia, via del Pincio n. 14

AVVERSO

L'erronea liquidazione di trattamento pensionistico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. V., già Segretario Generale della Provincia di Trieste, in quiescenza dal 1° febbraio 2006, lamenta che l'INPDAP, dal febbraio 2010, aveva provveduto a variare, *in pejus*, la sua pensione in ragione, come appreso successivamente dall'interessato, della liquidazione della pensione definitiva nel cui computo la maggiorazione della retribuzione di posizione, di cui all'art. 41, 4° comma, del CCNL 1998/2001, non era stata più inclusa nella cosiddetta "quota A" ma nella quota "B".

Ne contesta l'ingiustizia invocando i principi del procedimento amministrativo e criticando

che l'INPDAP, dopo un primo favorevole orientamento lo aveva mutato successivamente al suo collocamento in congedo.

Chiede, in accoglimento del ricorso, che sia disposta la riliquidazione della sua pensione con inclusione della maggiorazione che precede in quota "A".

L'INPDAP si è costituito con breve memoria del 26 aprile 2011 conferma la legittimità del proprio operato precisando che nulla è stato richiesto al ricorrente in conseguenza dell'erogazione di somme maggiori al dovuto.

Conclude per la reiezione del ricorso.

Il ricorrente, con nota del 10.6.2011 ha depositato alcune sentenze favorevoli alla sua tesi.

All'odierna udienza, assenti le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Petitum sostanziale del ricorso proposto dal dott. V. è il riconoscimento a percepire un trattamento di quiescenza in cui la retribuzione denominata "maggiorazione della retribuzione di posizione" di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sia inclusa nella c.d. "quota "A", anziché in quota "B", con il correlato diritto alla riliquidazione della stessa.

Ai fini di un doveroso inquadramento generale va detto che la "retribuzione di posizione" dei Segretari Generali è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1997 dall'art. 2 dell'accordo integrativo di comparto del 16.5.97, in proporzione alle funzioni ed alle responsabilità attribuite in relazione alla tipologia di ente locale.

Essa si compone di una parte fissa e di una parte variabile, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva decentrata. Quest'ultima è collegata "*alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare*" (art. 41, comma 1) ed è corrisposta in "*valori complessivi annui lordi*" predeterminati e fissi secondo al grandezza dell'ente (art. 41, comma 3). Il successivo comma 4 prevede che gli stessi Enti, nell'ambito delle proprie disponibilità economiche, possono corrispondere una

“maggiorazione” di cui possono solo determinarne la misura, peraltro secondo “*le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento*” individuati “*in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale*”.

Va altresì premesso che l'indennità o retribuzione di posizione, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. n.334/97, è pensionabile (art.13, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.503/92) e, quindi, non può dubitarsi che anche la relativa maggiorazione che ne costituisce parte variabile partecipa della medesima natura previdenziale della parte fissa (in tal senso, correttamente, l'informativa INPDAP n. 20 del 13 febbraio 2002).

In questo senso, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza n. 2/2009/QM, hanno stabilito che, proprio in relazione alla circolare INPDAP del 13.2.2002, la maggiorazione è riferita ad un emolumento già utile a pensione nella prima quota, o quota “A”.(nello stesso senso Sez. prima C.A. n. 674/2010/A).

D'altronde, la stesse esegesi della norma ex art. 41, comma 4, del CCNL sopra richiamato, depone per una sicura equiparazione della natura della retribuzione di posizione e di quella della maggiorazione della stessa, atteso che mentre la prima è variabile solo nella parte relativa alle dimensioni dell'Ente e alle funzioni connesse, la seconda trova motivi di varianza solo nei parametri rinvenibili nei contratti e la sua eventualità è condizionata dalle risorse disponibili, ma questo nulla muta in ordine alla sua natura e quiescibilità che sconta, ovviamente, la stessa natura della retribuzione di cui è maggiorazione.

La conclusione che se ne trae è che la doglianza del dott. V. è fondata e il suo ricorso deve essere accolto con riconoscimento del diritto a percepire trattamento di quiescenza in cui la maggiorazione della retribuzione di posizione deve essere computata in quota “A”.

Sui ratei arretrati scaturenti dalla riliquidazione, competono gli accessori di legge dalla data di ogni singola scadenza e sino al soddisfo.

Sussistono comunque apprezzabili motivi di giustizia per compensare le spese

processuali.

P.Q.M.

Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso n.070431/PC del registro di Segreteria proposto dal sig. F. V..

Spese compensate.

Così deciso in Roma nell'udienza del 21 settembre 2011, nella quale è stata data lettura del dispositivo.

IL GIUDICE

F.to dott. Luigi IMPECIATI

Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2011

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 04/10/2011

**P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE**